Dr. Giuseppe Gallizia Notaio
20123 Milano - Via Cappuccio n.16
Tel. 028692979 - Fax 0286452720

PREFETTURA DI MILANO
30 NOV. 2007
- UFF. G. -

N. 28370/7963 Rep.

Repubblica Italiana

MODIFICAZIONE STATUTO DI FONDAZIONE

L'anno 2007 (duemilasette), il 31 (trentuno) Ottobre, alle ore quindici e trenta minuti.

In Milano, in Via Santa Tecla n. 3.

Avanti a me Giuseppe Gallizia notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testi noti ed idonei, aventi i requisiti di legge come le stesse persone mi confermano,

Salvini Giovanni nato a Milano l'11 ottobre 1936, residente a Milano, Via Caradosso 2;

Silva Roberta nata a Milano il 13 Settembre 1971, residente a Pero, Via Oratorio 59;

è presente:

Corti Dominique nata a Gulu (Uganda) il 17 Novembre 1962, residente a Besana in Brianza in Via Santa Caterina n. 24,

di cittadinanza italiana, della cui identità personale sono certo, che interviene a questo atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE PIERO E LUCILLE CORTI - ONLUS, con sede in .Besana in Brianza, Via Santa Caterina n. 14, con ufficio in Milano, Piazza Velasca n. 6, riconosciuta con decreto del Ministro degli Affari Esteri 7.11.1995 n. 7595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 1996, iscritta al Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 491/870/3°, codice fiscale 91039990154,

in tale veste mi chiede di verbalizzare la riunione del Consiglio di Amministrazione odierna, relativamente alla parte straordinaria..

A sensi di statuto assume la presidenza della riunione la stessa D.ssa Dominique Corti, la quale mi dichiara che, mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto in data 4 ottobre 2007, è stata indetta per oggi, in questo luogo, alle ore quindici, la riunione del Consiglio di Amministrazione per deliberare sull' Ordine del giorno avente al primo punto:

"1. Esame ed approvazione delle modifiche allo statuto"

(cui seguono altri argomenti di ordinaria amministrazione)

Dichiara che oltre ad essa quale presidente, sono presenti gli altri consiglieri tutti, ad eccezione di Felicetti, Greco, Rosa, Strada

e che sono pure presenti i sindaci effettivi tutti ad eccezione di Gnecchi Ruscone,

Dichiara la presente riunione atta a discutere e deliberare.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 ottobre 2006, aveva deliberato il trasferimento della sede della Fondazione da Besana in Brianza, Via Santa Caterina 14, a Milano, in Piazza Velasca 6, ma che tale delibera non era stata tradotta in atto notarile e pertanto lo statuto non era stato formalmente modificato, anche se in numerosi documenti è stata poi indicata la sede come già trasferita a Milano; ricorda anche che in altre riunioni erano emerse indicazioni per procedere a varie altre modifiche statutarie, in particolare per quanto riguarda le finalità della Fondazione, nonchè la composizione e le attribuzioni del Consiglio di

Amministrazione, il funzionamento dello stesso Consiglio e le attribuzioni del Presidente.
E' stato poi predisposto all'uopo un nuovo testo di statuto, testo che allego al presente atto sotto "A" e che deve ora essere messo in discussione e votazione.
Segue un ampio scambio di idee, al termine del quale il Presidente chiede venga approvato il trasferimento della sede da Besana in Brianza, a Milano, in Piazza Velasca n. 6 e venga deliberata l'approvazione del nuovo statuto come sopra allegato, che contiene una piccola modifica rispetto al testo già inviato a tutti gli interessati, per quanto riguarda il numero massimo dei consiglieri che passa da 13 a 15.
Il Consiglio all'unanimità approva il trasferimento della sede come sopra a Milano, Piazza Velasca 6, ed approva il nuovo testo come sopra di statuto che reggerà la fondazione e ratifica a tutti gli effetti, l'operato relativo alla indicazione della nuova sede in Milano, anzichè in Besana in Brianza.
Il Presidente dichiara chiusa la riunione, per la parte straordinaria alle ore quindici e cinquanta minuti: la parte ordinaria verrà verbalizzata a parte.
Richiesto, ho steso quest'atto, presenti i testi l'ho letto, unitamente all'allegato, alla parte che lo approva e lo sottoscrive coi testi e con me notaio alle ore quindici e cinquanta minuti.
Quest'atto da me scritto a macchina consta di un foglio occupato per quattro pagine.
Firmato: Dominique Corti, Silva Roberta, Giovanni Salvini, Giuseppe Gallizia notaio.

Allegato "A" del n. 28370 / 7963 Rep.

Art. 1 *Denominazione e sede*
E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Piero e Lucille Corti - ONLUS".
Essa ha sede in Milano, piazza Velasca n. 6.
Il Consiglio di Amministrazione con una sua deliberazione, potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città e potrà istituire, cosi come sopprimerle, sedi secondarie, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.
La Fondazione utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus"

Art. 2 *Finalità e attività*
La Fondazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha come scopo:
lo svolgimento delle attività: sanitaria, di beneficenza, di istruzione, di formazione, di ricerca scientifica nel campo sanitario e di assistenza sociale principalmente nell'ambito del St. Mary's Hospital Lacor di Gulu, in Uganda, detto anche Lacor Hospital, ed in via subordinata di altri ospedali nell'Africa sub-sahariana, al fine di sostenerne con aiuti, indirizzi, suggerimenti, sussidi in denaro, opere e prestazioni le attività a favore delle popolazioni locali.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse

a quelle istituzionali. E' fatto comunque divieto di svolgere direttamente, indirettamente e di sovvenzionare attività in ambiti diversi da quelli sopra riportati.
La Fondazione potrà collaborare, per la realizzazione delle attività sopra menzionate, con qualsiasi ente pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, e in particolare con la Fondation Lucille Teasdale et Piero Corti di Montreal, istituita dai fondatori medesimi della Fondazione di Milano, al fine di contribuire al sostegno del Lacor Hospital di Gulu, in Uganda.

Art. 3 *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo.
Il patrimonio potrà essere aumentato con erogazioni, oblazioni, eredità, legati, sia in beni mobili, che in immobili, da chiunque intenda contribuire al perseguimento dello scopo della Fondazione, mediante l'incremento del suo patrimonio.
Il patrimonio non può essere distribuito durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La Fondazione persegue i suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con oblazioni raccolte che non risultino esplicitamente destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione.
Le rendite del patrimonio; gli utili o gli avanzi di gestione non possono essere impiegati che per la realizzazione delle attività istituzionali *e connesse* della Fondazione.

Art. 4 *Organi*

Sono organi della Fondazione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Revisori.

Art. 5 *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 9 a 15 membri, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
I membri vengono nominati come segue:
1 La Dott.sa Dominique Corti, figlia dei fondatori Dott.sa Lucille Teasdale Corti e Dott. Piero Corti, è membro a vita;
2) n.l membro nella persona di un Missionario Comboniano, designato dal Padre Generale dell'Istituto dei Missionari Comboniani del cuore di Gesù (finché vi sia almeno un Missionario operante ufficialmente nell'ospedale): tale membro rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile;
3) i membri nominati in sede di costituzione della Fondazione, che restano in carica fino al compimento dei 75 anni, salvo rielezione per cooptazione.
4) E' comunque riservato all'Arcivescovo pro tempore di Milano il diritto di designare un membro.
5) i restanti membri sono nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
La nomina dei consiglieri di cui al N. 2) e 4) è di competenza esclusiva delle relative Autorità.
La cooptazione avviene per voto palese, dopo richiamo degli scopi

della Fondazione: rimane eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi.

Art. 6 *Elezione del Presidente*

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale dura in carica per un periodo di tempo variabile da uno a cinque anni, a scelta del Consiglio: il Presidente può essere riconfermato.

Art. 7 *Elezione del Vice Presidente*

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vicepresidente, il quale dura in carica per un periodo di tempo variabile da uno a cinque anni a scelta del Consiglio e può essere riconfermato.

Al Vicepresidente, in caso di impedimento del presidente, spettano i poteri che la legge ed il presente statuto riservano al Presidente.

Art. 8 *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Al consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva di:

a) redigere ed approvare bilancio o rendiconto di esercizio e previsionale per l'esercizio successivo;

b) accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni non di modico valore,

c) determinare i beneficiari degli aiuti che la Fondazione dispone, in armonia con gli scopi stabiliti all'art.2 dello statuto, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;

d) assumere ogni decisione relativa alla amministrazione straordinaria del patrimonio della Fondazione, eventualmente delegando specifici poteri ad uno o più dei suoi membri.

e) eventualmente istituire nel proprio ambito un comitato esecutivo cui delegare specifici poteri.

f) eventualmente istituire comitati consultivi composti anche da componenti esterni di specifica competenza volti a supportare la fondazione in campo etico, economico, finanziario, giuridico, etc.

g) determinare l'eventuale compenso degli organi del consiglio.

h) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo limitazioni e termini

Art. 9 *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte il Presidente lo reputi necessario, o comunque almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto, ovvero quando il Presidente riceva richiesta per iscritto da almeno tre dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione, o altrove, purché in Italia o in Uganda.

La convocazione deve avvenire per iscritto, con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data fissata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire all'ultimo domicilio del Consigliere comunicato dal medesimo, con indicazione del luogo, ora e data della riunione e con l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del

Consiglio: in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio nomina uno dei suoi membri a presiedere la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se interviene almeno la maggioranza dei suoi membri, ed in ogni caso si ritiene validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti. I Consigli possono essere tenuti anche in teleconferenza o videoconferenza o con qualsiasi mezzo che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in diretta al dibattito. In questo caso, il Consiglio si considera avvenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.
Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario che per ciascuna adunanza, sarà designato dal Presidente e potrà essere estraneo al Consiglio.

Art. 10 *Attribuzioni del Presidente*

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
-cura l'osservanza dello statuto;
-sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione provvedendo all'amministrazione ordinaria del patrimonio, conferendo incarichi anche a titolo oneroso a persone terze e assumendo personale nei limiti necessari al regolare funzionamento della Fondazione, o occorrente a qualificare o specializzare l'attività;
-provvede ai rapporti con le autorità;
-convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo gli argomenti da trattare;
-adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, riferendone al Consiglio nel più breve tempo possibile.

Art. 11 *Compensi*

Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso in relazione all'attività svolta oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragione del loro ufficio secondo i limiti concordati.

Art. 12 *Bilancio*

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo luglio e termina il trenta giugno dell'anno successivo.
Entro il mese di ottobre, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e l'eventuale conto economico previsionale dell'esercizio in corso, predisposti dal presidente.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, essere seguiti i principi statuiti dagli Organi

Competenti per gli Enti Non Commerciali e le Onlus.
Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del preventivo approvato.

Art. 13 *Revisori dei Conti*

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne designa il Presidente.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci o rendiconti; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14 *Scioglimento*

In caso si verifichino le ipotesi previste dall'art. 27 e 28 del Codice Civile in Ordine dell'esaurimento o all'impossibilità raggiungimento degli scopi della Fondazione, la devoluzione dei beni della Fondazione dovrà essere fatta ad altre "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" o a fini di pubblica utilità, sempre nel rispetto degli scopi sociali della Fondazione, secondo quanto deliberato dai tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Arcivescovo protempore di Milano e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Firmato: Dominique Corti, Silva Roberta, Giovanni Salvini, Giuseppe Gallizia notaio.

Registrato a Milano 5 il 13.11.2007 Numero 23246 Serie 1T Euro ESENTE

COPIA AUTENTICA
CONFORME ALL'ORIGINALE
Milano, 29 NOV. 2007